



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA

Sezione lavoro

Il Giudice, dott. Michele Maria Benini, all'udienza del giorno 16 novembre 2015 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente

SENTENZA

nella causa in materia di previdenza sociale n. 1806/2014 RCL promossa con il ricorso depositato il 29 luglio 2014

da

(C.F. CLMGCR55E28L364N), con il patrocinio dell'avv. TIRELLI MASSIMO, elettivamente domiciliato in Verona, via Galileo Galilei n. 96 presso lo studio del difensore avv. TIRELLI MASSIMO

contro

(C.F. 80078750587), con il patrocinio dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA C. BATTISTI, 19 37122 VERONA presso il difensore avv.

Ragioni in fatto e in diritto della decisione

Nella presente sentenza questo Tribunale si limiterà ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo di dar conto dello svolgimento del processo, in forza della nuova formulazione dell'art. 132 comma 2 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c. così come "novellati" dalla legge 18.6.2009 n. 69.

Pacifici i fatti tra le parti.





ha presentato domanda in via amministrativa di disoccupazione ASpI in data 5.2.2013. Ha quindi fatto pervenire alla sede provinciale dell'INPS la autodichiarazione in data 8.8.2013, ossia in epoca successiva al provvedimento di rigetto della domanda.

L'INPS ha ritenuto di non accogliere la domanda di indennità di disoccupazione per il fatto che, all'epoca in cui il ricorrente ha inviato la autodichiarazione, erano già decorsi i 30 giorni sia a far tempo dalla domanda in via amministrativa, sia a far tempo dall'inizio della attività di lavoro parasubordinato, decorrente ancora dal gennaio 2013.

Ritiene invece il ricorrente di non essere incorso in alcuna decadenza e che pertanto gli debba essere riconosciuta l'indennità di disoccupazione così come richiesto nella domanda inoltrata in via amministrativa in data 5.2.2013. Sostiene infatti che la decadenza dalla prestazione richiesta sarebbe prevista esclusivamente per il caso di mancata comunicazione entro 30 giorni dall'inizio dell'attività di lavoro in forma autonoma o parasubordinata e non per il caso di attività parasubordinata già in essere.

La legge n. 92 del 2012 all'art. 2 comma 17 stabilisce che *"in caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività"*.

Nello stesso senso dispone la circolare INPS n. 142 del 2012 la quale al punto 2.8.c richiama espressamente il dettato normativo: *"in caso di svolgimento di attività lavorativa sia in forma autonoma che parasubordinata, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività"*.

Nella medesima circolare INPS al successivo punto 2.9, è previsto che il beneficiario decade dall'indennità nei casi sotto indicati, tra i quali è previsto

c) ... *"inizio di una attività in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la comunicazione di cui all'art. 2 comma 17 della legge n. 92 del 2012"* (doc. 8 fascicolo di parte ricorrente).





Pure nella comunicazione di data 27.5.2013 (doc. 1 fascicolo di parte ricorrente) l'INPS evidenziava come il modulo ASpi-Com fosse da restituire al verificarsi di uno degli eventi indicati che avevano effetto sull'indennità in corso di pagamento, con eventuale recupero di quanto percepito indebitamente.

Tra le ipotesi indicate in detta comunicazione vi era *"inizio attività in forma autonoma o parasubordinata"* precisando l'Istituto che in tal caso *"il modello è da restituire entro un mese dall'inizio dell'attività"*.

In detta comunicazione, come peraltro già nella disposizione di legge e nella circolare INPS anzi ricordate, è chiaramente indicato che il termine di un mese riguarda unicamente il caso in cui venga iniziata una attività lavorativa autonoma o parasubordinata, nessun termine è fissato invece per il caso in cui l'attività di lavoro autonomo o parasubordinato sia già in essere al momento della presentazione della domanda in via amministrativa.

L'obbligo in capo al beneficiario della prestazione di inviare la comunicazione del proprio reddito presuntivo all'INPS è ravvisabile pertanto nel solo caso di inizio di una attività vuoi autonoma vuoi parasubordinata che possa influire sulla prestazione ASpi già in corso di erogazione.

Bisogna consentire infatti all'INPS di verificare la compatibilità dell'attività che viene iniziata con il perdurare della prestazione.

Il reddito percepito in costanza di tali attività di lavoro non è infatti *"a priori"* incompatibile con il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione. È previsto infatti un tetto di reddito al di sotto del quale l'indennità di disoccupazione viene comunque erogata, ancorché in misura ridotta.

Un tale obbligo di comunicazione non è previsto in altri casi; non è previsto in particolare nel caso di attività autonoma preesistente alla data di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, nel qual caso il termine di un mese previsto per la dichiarazione concernente il reddito preventivabile dall'attività autonoma decorre(rebbe) dalla data di presentazione della domanda della prestazione.

Non sono pertanto condivisibili le considerazioni addotte dal Comitato provinciale INPS nel rigettare il ricorso presentato da Colombari Giancarlo in via amministrativa (doc. 6 fascicolo di parte ricorrente).





Il ricorso deve trovare pertanto accoglimento.

Quanto alla misura in cui devono essere riconosciuti interessi e rivalutazione, non può che essere fatta applicazione della regola della non cumulabilità introdotta dall'art. 16 sesto comma della legge 30.12.1991 n. 412.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell'INPS e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, uditi i procuratori delle parti, ogni diversa eccezione disattesa, così statuisce: accoglie il ricorso;
dichiara il diritto in capo a _____ a fruire dell'indennità di disoccupazione ASpI;
condanna di conseguenza l'INPS a liquidare in favore di Giancarlo l'indennità di disoccupazione ASpI per il periodo e nell'importo fissati dalla legge, maggiorati i relativi ratei degli interessi legali fino al saldo e del maggior danno da svalutazione, liquidato sulla base della differenza tra la variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dal 121° giorno successivo a quello di maturazione del diritto fino ad oggi ed il saggio legale degli interessi;
condanna l'INPS a rifondere a _____ le spese del presente giudizio, spese che sono liquidate nella somma complessiva di Euro 3.500,00 per compensi professionali, di cui Euro 1.000,00 per la fase di studio, Euro 1.300,00 per la fase introduttiva e Euro 1.200,00 per la fase decisoria, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% e oltre a IVA e CPA, spese da distrarsi in favore dell'avv. Massimo Tirelli, che si dichiara antistatario.

Così deciso in Verona, il 16 novembre 2015

Il Giudice
Dott. Michele Maria Benini

